



## **Decreto del Direttore del Servizio Studi e Assemblea**

Oggetto: Affidamento in house ad INSIEL SpA del servizio di assistenza tecnica per la gestione degli impianti elettronici dell'aula e delle sale consiliari per il triennio 2018-2020 – prenotazione della spesa.

### **Il Direttore del Servizio Studi e Assemblea**

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale e la relativa delibera esecutiva dell'Ufficio di Presidenza n. 295 del 26 novembre 2015 che, ai sensi dell'articolo 7 del citato Regolamento di organizzazione, individua tra le competenze dell'Area giuridico-legislativa gli adempimenti tecnico-organizzativi e amministrativi relativi al funzionamento dell'Assemblea e degli altri organi del Consiglio regionale;

VISTO l'art. 8 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" che attribuisce le funzioni di responsabile del procedimento al Direttore della struttura competente;

VISTO il regolamento di contabilità del Consiglio regionale ed in particolare l'articolo 22 (prenotazione dell'impegno) e l'articolo 28 (attività contrattuale), che disciplina, fra l'altro, l'individuazione del RUP per l'acquisizione di beni e servizi con fondi a carico del bilancio consiliare, prevedendo per gli affidamenti di importo superiore a quello previsto per l'acquisizione di beni e servizi in economia (attualmente euro 130.000,00), che le funzioni di RUP spettino al dirigente responsabile della struttura consiliare competente in materia di bilancio;

VISTA la nota del Segretario Generale prot. n. 69/P del 03/01/2018, la quale precisa che il sopra citato art. 28 del regolamento di contabilità del Consiglio deve interpretarsi nel senso che la soglia ivi prevista, sopra la quale le funzioni di RUP spettano al dirigente responsabile della struttura consiliare competente in materia di bilancio, riguarda esclusivamente le acquisizioni di beni e di servizi disciplinate dal codice dei contratti pubblici, con l'esclusione quindi degli affidamenti in house;

VISTE le delibere dell'Ufficio di Presidenza n. 562 e 563, entrambe di data 28 dicembre 2017, con cui sono stati rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2018-2019-2020, nonché sono state assegnate le risorse stanziare ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale;

ATTESO che, con la citata delibera n. 563/2017, è stata assegnata al Servizio studi e assemblea la gestione delle risorse stanziare sul capitolo 17, articolo 3, "Assistenza tecnica gestione impianti elettronici" (missione 01 – programma 02 - codice pdc 1.03.02.99.999) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale;

VISTO il contratto stipulato tra il Consiglio regionale e Insiel Spa per il servizio di assistenza tecnica per la gestione degli impianti elettronici connessi al funzionamento dell'attività consiliare concluso per il periodo 1° febbraio 2015 – 31 dicembre 2017 (prot. 1156 dd. 30/01/2015);

RICHIAMATE altresì le proprie note prot. 13687/P dd. 13/11/2017 e prot. 1077/P dd. 26/01/2018, con cui, avvalendosi della clausola di cui all'articolo 2 del capitolato d'oneri annesso al contratto di cui sopra, scaduto il 31 dicembre 2017, e al fine di evitare l'interruzione del servizio, si chiede ad Insiel spa di continuare la prestazione del servizio, anche dopo la scadenza contrattuale fino alla conclusione della procedura per la stipula del nuovo contratto e all'attivazione del relativo servizio che si prevede avverrà entro il 31 marzo 2018;

CONSIDERATO che si rende necessario acquisire, anche dopo tale scadenza, il servizio di assistenza tecnica per la gestione degli impianti elettronici connessi al funzionamento dell'aula consiliare e delle altre sale consiliari, in quanto l'amministrazione non possiede al proprio interno le professionalità tecniche necessarie per la gestione di tali impianti e del relativo software applicativo, utilizzati per la votazione elettronica, l'amplificazione, la registrazione audio-video e la diffusione in streaming, procedendo ad affidare il servizio stesso ad un soggetto esterno dotato della necessaria esperienza professionale, mediante un nuovo contratto per lo svolgimento del servizio dal 1° aprile 2018 al 30 settembre 2020;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 7/2000 e dell'art. 28 del regolamento di contabilità del Consiglio regionale, come interpretato dalla nota del Segretario generale prot. n. 69/P del 03/01/2018, le funzioni di responsabile del procedimento di affidamento del contratto in esame spettano al Direttore del Servizio Studi e Assemblea;

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, codice dei contratti pubblici, secondo cui un appalto pubblico non rientra nell'ambito di applicazione del predetto codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

VISTO, altresì, l'articolo 192 del citato codice dei contratti pubblici, che:

- al comma 1, istituisce presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;
- al comma 2 prevede che, ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la

valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato;

- al comma 3 prescrive che sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente siano pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ed in particolare:

- l'art. 2, recante le definizioni di "controllo analogo", di "controllo analogo congiunto" e di "società in house", secondo cui sono tali le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3;

- l'art. 4, secondo cui le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2, tra cui rientra la "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento" e, in base al quale, salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;

- l'art. 16, comma 1, secondo cui le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

- l'art. 16, commi 3 e 3 bis, secondo cui gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, mentre la produzione ulteriore, rispetto al predetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTA la deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 951 del 20 settembre 2017, con cui sono state approvate le linee guida n. 7, recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016", e in particolare il punto 9, che prevede che, a partire dal 30 ottobre 2017, i soggetti legittimati a chiedere l'iscrizione nell'elenco, tra cui le amministrazioni aggiudicatrici che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi in house, possono presentare domanda di iscrizione e che, a far data da tale momento, la presentazione della domanda di iscrizione costituisce presupposto legittimante l'affidamento in house e che fino alla data di presentazione della domanda stessa i medesimi soggetti possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e dell'art. 192 del Codice dei contratti pubblici;

VISTO il comunicato del Presidente del 29 novembre 2017, approvato dal Consiglio nell'adunanza del 29 novembre 2017, che, nelle more della messa in esercizio dell'applicativo informatico necessario per la gestione dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di cui all'art. 192 del d.lgs. 50/2016, rinvia, per motivi tecnici, il termine per l'avvio della presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco, di cui al punto 9.2 delle Linee guida ANAC n. 7, al 15 gennaio 2018;

VISTA la legge regionale 14 luglio 2011, n. 9, "Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia" ed in particolare:

- l'art. 5 che definisce il ruolo di Insiel Spa, quale società a totale capitale pubblico, operante per la produzione di beni e fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, tramite la quale la Regione svolge le attività relative allo sviluppo e alla gestione delle infrastrutture di telecomunicazione e del SIIR;
- l'art. 9 che demanda ad un disciplinare di servizio la regolazione dei rapporti tra la Regione e Insiel SpA e in particolare la definizione della tipologia e del contenuto dei servizi resi da Insiel SpA, gli indicatori necessari a misurare la qualità dei servizi, i criteri e le modalità di computo degli oneri per i servizi erogati e le modalità di periodica informativa alla Regione;

VISTO lo statuto di INSIEL spa ed in particolare l'art. 4 (Oggetto sociale), secondo cui "...oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla Società dai soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società", e che include nell'oggetto sociale la gestione operativa e manutenzione di strutture logistiche attrezzate, impianti tecnologici e speciali, apparecchiature elettroniche, nel limite in cui essa sia strumentale ai soci, in conformità all'art. 4, commi 2 e 4, del d.lgs. 175/2016;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 409 dd. 13/3/2017, che disciplina le modalità di esercizio, da parte della Regione, del "controllo analogo" sulle società in house interamente possedute, tra cui rientra Insiel s.p.a., inteso quale esercizio di funzioni di indirizzo, di controllo e di vigilanza, da svolgersi sia ex ante che ex post, tanto sugli organi che sull'intera attività delle società interamente partecipate dalla stessa e titolari di un affidamento in house, in maniera tale da avere in ogni momento un potere di influenza determinante sulle stesse società, dal punto di vista sia strutturale che funzionale, anche in ottica gestionale e finanziaria;

CONSIDERATO che, al momento, non risulta ancora presentata la domanda di iscrizione dell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del codice dei contratti, e pertanto l'affidamento in house può essere effettuato dalla stazione appaltante solo sotto la propria responsabilità e previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti tale affidamento;

ATTESO che, relativamente a INSIEL spa e ai suoi rapporti con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sussistono tutti i requisiti richiesti dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. 175/2016, in quanto Insiel spa:

- è interamente partecipata dalla Regione autonoma FVG e pertanto non sussiste alcuna partecipazione diretta o indiretta di capitali privati;
- ha come oggetto sociale esclusivamente attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del d.lgs. 175/2016;
- opera prevalentemente con la Regione FVG con i limiti fissati dall'art. 4 dello Statuto sociale;

- soggiace al controllo analogo della Regione FVG, con le modalità previste dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 409/2017, le quali sono pienamente conformi alle disposizioni della legislazione statale in materia di società in house sopra richiamata;

VISTO il disciplinare, approvato con DGR n. 667 del 11/04/2013 e modificato con successiva DGR n. 559 del 27 marzo 2015, per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del sistema informativo integrato regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società INSIEL SpA, ed in particolare, l'articolo 14, nel quale si prevede che, per soddisfare esigenze aventi carattere eccezionale e urgente, gli uffici dell'Amministrazione regionale e il Consiglio regionale possono stipulare con INSIEL SpA, previa autorizzazione del Servizio competente in materia di ICT ed e-government, apposite convenzioni ad hoc a cui si applicano, salvo esigenze specifiche, le disposizioni previste nel predetto disciplinare;

VISTA la Convenzione ad hoc stipulata, ai sensi dell'articolo 14 del predetto disciplinare, tra il Consiglio regionale e Insiel S.p.A (prot. 10814/A del 15/12/2014) per i servizi di sviluppo e di conduzione del Sistema informativo del Consiglio regionale, ed in particolare, l'articolo 1, lett. c), che prevede, tra i servizi forniti da INSIEL spa, l'assistenza tecnica per la gestione degli impianti connessi al funzionamento dell'attività consiliare; l'art. 3, che prevede che Insiel spa, per ogni tipologia di nuovo servizio richiesto fornisca una proposta tecnico-economica che il Consiglio provvede ad analizzare sottoponendola ad autorizzazione da parte del Servizio competente in materia di ICT ed e-government dell'Amministrazione regionale e che l'affidamento di ciascun servizio sia formalizzato mediante scambio di corrispondenza commerciale; l'art. 4 che impegna le parti a nominare un proprio referente per la conduzione delle attività relative a ciascun servizio previsto dalla presente Convenzione; l'art. 5 che disciplina le modalità di fatturazione e di pagamento dei corrispettivi, prevedendo per i servizi una fatturazione trimestrale dalla data di attivazione; l'art. 7 che richiama, per la regolazione dei rapporti, il Disciplinare di servizio per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informatico Integrato regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione approvato con deliberazione della Giunta regionale e il Catalogo dei servizi approvato dall'ultimo decreto del direttore del Servizio Sieg;

VISTA la nota prot. n. 13333/A del 7/11/2017, con cui INSIEL SPA, su richiesta del Consiglio regionale (prot. n. 11080/A dd. 22/09/2017) ha formulato una proposta tecnico-economica per il servizio di assistenza tecnica per la gestione degli impianti elettronici connessi al funzionamento dell'attività consiliare per il triennio 2018-2020 che prevede, per l'erogazione del servizio, la figura professionale B "sistemista standard" ad un corrispettivo unitario di euro 339,00, al netto dell'I.V.A., per giorno-persona, per il triennio 2018-2020, di durata del contratto;

CONSIDERATO che la proposta tecnico-economica intende per giorno-persona la prestazione effettuata nei giorni feriali dal lunedì al venerdì per 7 ore e 30 minuti lavorative e che, in aggiunta alle giornate ordinarie, il Consiglio regionale avrà facoltà di richiedere, con preavviso di almeno 2 giorni e per iscritto, l'effettuazione di giornate aggiuntive allo stesso corrispettivo unitario;

CONSIDERATO pertanto che l'offerta economica prevede un corrispettivo unitario, in termini di ore-persona, di euro 45,20 (IVA esclusa);

CONSIDERATO che il contratto da stipulare ha ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza e che pertanto la stazione appaltante, ai sensi del citato articolo 192, comma 2, del codice dei contratti pubblici, prima di procedere all'affidamento in house deve effettuare una valutazione sulla congruità economica dell'offerta del soggetto in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato

ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

RICHIAMATO al riguardo il Disciplinare di servizio sopra citato, nelle parti in cui annovera tra i servizi erogati da INSIEL spa la tipologia "Servizi Professionali", che include la messa a disposizione di personale tecnico avente specifiche caratteristiche professionali (art. 4), prevede, tra le modalità per il calcolo dei corrispettivi, la moltiplicazione di un importo unitario per il numero di giorni-persona corrispondenti a specifiche figure professionali (art. 22), nonché prevede che la Regione verifichi periodicamente la corrispondenza economica dei servizi erogati dalla Società con dati pubblici di altre amministrazioni e con riferimenti di mercato (art. 26);

VISTO, con riferimento al citato art. 26 del disciplinare di servizio, il catalogo dei servizi, aggiornato da ultimo con decreto del direttore del Servizio competente in materia di ICT ed e-government n. 1602 del 20/06/2017, nel quale sono stati verificati i corrispettivi richiesti per i servizi di consulenza con riferimento ai diversi livelli e classi di figura professionale;

CONSIDERATO che il corrispettivo unitario offerto da INSIEL spa nella citata proposta tecnico-economico corrisponde al corrispettivo giornaliero previsto nel citato catalogo dei servizi, al paragrafo S-6.1. Servizi professionali, con riferimento al livello "sistemisti, consulenti B", classe figura professionale "CFP-E" corrispettivo giornaliero standard;

VISTA la nota prot. 15046/A del 7/12/2017, del Direttore del Servizio regionale SIEG con la quale, su richiesta del Consiglio (nota prot. 13641/P del 10/11/2017) si conferma, sotto il profilo della congruità tecnica, che il livello del tecnico-sistemista B, indicato nella predetta proposta di Insiel risulta conforme ai servizi di assistenza tecnica da svolgere presso le sedi consiliari;

RITENUTO pertanto che l'offerta di Insiel spa risulta congrua sotto il profilo tecnico ed economico, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;

RITENUTO altresì che l'affidamento diretto alla società in house, anziché ricorrere al mercato, consegue notevoli benefici, in particolare in termini di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, considerata la approfondita conoscenza tecnica da parte di Insiel spa delle modalità di gestione degli specifici impianti tecnici elettronici e del relativo software applicativo, in dotazione al Consiglio regionale per la votazione elettronica, l'amplificazione, la registrazione audio-video e la diffusione in streaming delle riunioni che si svolgono nell'aula e nelle sale consiliari;

RITENUTO, pertanto, di affidare in house a INSIEL SPA il servizio di assistenza tecnica per la gestione degli impianti elettronici connessi al funzionamento dell'aula e delle altre sale consiliari, da svolgersi dal 1° aprile 2018 al 30 settembre 2020, per la durata complessiva di 30 mesi, secondo le condizioni di cui alla proposta tecnico-economica prot. n. 13333/A del 7/11/2017, riportate nel capitolato d'oneri allegato, che costituisce parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO che il numero massimo di ore-persona necessario per lo svolgimento del servizio in oggetto può essere stimato, sulla scorta dei dati rilevati nell'ultimo triennio, in 1.704 ore-persona/anno (equivalenti in media a 142 ore-persona/mese) e che pertanto la spesa massima complessiva prevista ammonta a euro 234.913,50 (IVA inclusa);

CONSIDERATO che, in relazione alle previste condizioni contrattuali, i corrispettivi verranno liquidati su

presentazione di fatture trimestrali in base alle ore-persona effettivamente svolte nel trimestre precedente, e che pertanto le obbligazioni derivanti dal contratto verranno a scadenza, per euro 46.982,70 (IVA inclusa) nell'anno 2018 (trimestri aprile-giugno e luglio-settembre 2018), per euro 93.965,40 (IVA inclusa) nell'anno 2019 (trimestri ottobre-dicembre 2018, gennaio-marzo, aprile-giugno e luglio-settembre 2019) e per euro 93.965,40 (IVA inclusa) nell'anno 2020, (trimestri ottobre-dicembre 2019, gennaio-marzo, aprile-giugno e luglio-settembre 2020);

VISTO l'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare l'art. 26, che impone di allegare al contratto di appalto un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di DUVRI quale parte integrante del presente atto, quantificando in euro 346,00 (IVA esclusa) gli oneri della sicurezza degli appalti derivanti da rischi di interferenza, da intendersi compresi nel corrispettivo contrattuale;

DATO ATTO che la spesa derivante dall'affidamento di cui sopra, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti per gli anni 2018, 2019 e 2020 del capitolo 17, articolo 3 "Assistenza tecnica gestione impianti elettronici" (missione 01 – programma 02 - codice pdc 1.03.02.99.999) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale 2018-2020;

### **decreta**

1) di affidare in house, per le motivazioni in premessa indicate, a Insiel spa, con contratto concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale, il servizio di assistenza tecnica per la gestione degli impianti elettronici connessi al funzionamento dell'aula e delle sale consiliari dal 1° aprile 2018 al 30 settembre 2020, secondo le condizioni economiche di cui alla proposta tecnico-economica prot. n. 13333/A del 7/11/2017;

2) di approvare il capitolato d'oneri, descrittivo delle prestazioni richieste all'appaltatore e delle altre principali condizioni contrattuali con cui si intende regolare il rapporto contrattuale, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante (allegato 1);

3) di approvare il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante (allegato 2);

4) di dare atto che la spesa massima (IVA inclusa) derivante dal contratto, pari a complessivi euro 234.913,50, suddivisi in ragione di euro 46.982,70 per l'anno 2018, euro 93.965,40 per l'anno 2019 e euro 93.965,40 per l'anno 2020, trova copertura sugli stanziamenti per gli anni 2018, 2019 e 2020 del capitolo 17, articolo 3 "Assistenza tecnica gestione impianti elettronici" (missione 01 – programma 02 - codice pdc 1.03.02.99.999) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale 2018-2020;

5) di prenotare sul predetto capitolo 17, articolo 3, "Assistenza tecnica gestione impianti elettronici" (missione 01 – programma 02 - codice pdc 1.03.02.99.999) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale 2018-2020, gli importi indicati al punto 4);

6) di dare atto che il presente decreto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 192, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e di procedere pertanto alle conseguenti pubblicazioni;

7) di trasmettere al Servizio amministrativo il presente atto per gli adempimenti di cui all'art. 22 del regolamento di contabilità del Consiglio regionale.

Franco Zubin